REGOLAMENTO (CEE) N. 1252/69 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1969

relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 968/68 la restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali deve essere fissata tenendo conto soprattutto dei prodotti che entrano normalmente nella loro fabbricazione e per i quali una restituzione all'esportazione può essere fissata ;

considerando che a tal fine è opportuno prendere in considerazione i soli prodotti la cui quantità incorporata all'alimento composto e le cui caratteristiche sono veramente rappresentative della sostanza dell'alimento a base di cereali preso in considerazione, e cioè, in particolare, i cereali, le farine di cereali ed i prodotti non preparati provenienti dalla molitura e dalla lavorazione dei cereali, eccezion fatta per gli altri prodotti la cui incorporazione in tale tipo di alimenti presenta un aspetto complementare o marginale ;

considerando che conviene tener conto, per la determinazione dell'importo della restituzione relativa a tali diversi prodotti cerealicoli, dei prelievi applicabili nel corso del mese precedente l'esportazione a quel prodotto — il granoturco — che è più comunemente utilizzato per la fabbricazione dell'alimento composto e che, a tale titolo, è stato ritenuto per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ;

considerando che la modifica della restituzione fissata in anticipo deve essere effettuata in funzione del prezzo d'entrata degli elementi a partire dai quali la restituzione è fissata e cioè il granoturco ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel corso di un mese determinato, la restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali è fissata, per 100 kg di alimento composto, tenendo conto della media dei prelievi per 100 kg di granturco, calcolata per i 25 primi giorni del mese precedente quello dell'esportazione e modificata in funzione del prezzo di entrata del granturco in vigore nel mese dell'esportazione.

A tal fine si applicano alla media dei prelievi i coefficienti che, nella colonna 2 della tabella dell'allegato, corrispondono alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali. Tuttavia, coefficienti diversi possono essere applicati per tener conto di una situazione particolare del mercato degli alimenti composti. L'ammontare della restituzione può ugualmente tener conto inoltre della situazione sui mercati dei prodotti cerealicoli diversi dal granoturco ripresi all'allegato.

Articolo 2

1. L'esportatore dichiara agli organi competenti la composizione totale dell'alimento composto a base di cereali precisando, per voce tariffaria, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurarsi dell'esattezza di tale dichiarazione.

Articolo 3

La modifica della restituzione, fissata in anticipo in funzione del prezzo di entrata del granoturco conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 968/68, è effettuata aumentando o diminuendo la restituzione della differenza tra i prezzi d'entrata validi, per 100 kg di granturco, rispettivamente nel mese della domanda del titolo ed in quello dell'esportazione, moltiplicata per il coefficiente che, nella colonna 2 della tabella dell'allegato, corrisponde alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledí di ogni settimana per la settimana precedente, le seguenti indicazioni :

a) le quantità di alimenti composti a base di cereali per le quali dei titoli d'importazione sono stati rilasciati ;

b) le quantità totali di alimenti composti a base di cereali per le quali dei titoli d'esportazione sono stati rilasciati nel quadro del regime delle restituzioni ;

c) le quantità esportate nel quadro di un regime di traffico di perfezionamento attivo ;

d) le quantità per le quali dei certificati di esportazione con la fissazione anticipata della restituzione sono stati rilasciati.

Tali dati debbono essere ripartiti secondo ciascuno dei prodotti sottomessi ad un prelievo o ad una restituzione specifica.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1079/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo al rilascio ed alla prefissazione della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali [1] è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno delgi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Tenore in prodotti cerealicoli [1] (in peso)	Coefficiente
1	2
inferiore o uguale al 5 %	0,00
superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,10
superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,20
superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	0,40
superiore al 50 %	0,60

[1] Sono considerati come prodotti cerealicoli i prodotti di cui al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta della sottovoce 11.02 F) della tariffa doganale comune.

[1] GU n. L 184 del 27. 7. 1968, pag. 4.